

Atto T0AV5Q

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Scar. impianti depuraz. Pubblici 1.a Ctg

N. Reg. Decr. 166/2011 Data 30/03/2011

N. Protocollo 33033/2011 1

Oggetto: COMUNE DI ODERZO - Autorizzazione all'esercizio

dell'impianto di 1^ categoria per la depurazione

delle acque reflue urbane sito in Via Fratta.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 33/1985, PTA/2009.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della Provincia

di Treviso (DDP) n. 144 del 21/02/2007 con il quale

il Comune di Oderzo è stato autorizzato

all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 1^

categoria per la depurazione delle acque reflue

urbane sito in Via Fratta, con recapito nel

Torrente Monticano;

VISTA la domanda di rinnovo dell'autorizzazione

all'esercizio e allo scarico dell'impianto, presen-

tata dal Comune con nota prot. 6027 del 11/3/2010

(prot. prov. 28562 del 15/3/2010);

VISTA la richiesta dell'Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave Srl, gestore dell'impianto, del 13/12/2010, prot. 13873 (prot. prov. 129051 del 17/12/2010), per lo stoccaggio delle sabbie prodotte dalla sezione di dissabbiatura presso il letto di essiccamento indicato nella allegata planimetria;

RICHIAMATA la comunicazione prot. 17012 del 17/2/2011 di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revisione dei limiti allo scarico in adeguamento al Piano di Tutela delle Acque/2009;

CONSIDERATO che il Comune non ha inviato memorie scritte e/o documenti ai fini del procedimento stesso;

PRESO ATTO di quanto comunicato circa la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 33/1985;

VISTO l'art. 5, punto 2, lettera l), della L.R. 33/1985;

VISTA l'istruttoria condotta dagli Uffici;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il PTA/2009, la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 e la Circolare Regionale n. 35 del 4/6/86;

## PROVINCIA DI TREVISO

VISTA la DGRV n. 551 del 10/3/2009, relativa all'applicazione dei limiti di azoto e di fosforo agli scarichi delle acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti, che prende atto dei risultati di ARPAV circa il raggiungimento della percentuale di riduzione del carico del 75% per il solo parametro Azoto totale;

VISTA la DGRV n. 3856 del 15/12/2009, che individua gli agglomerati urbani presenti nel territorio regionale e ne indica il carico generato;

VISTA la DGRV n. 80 del 27/1/2011 "Linee guida applicative" delle Norme Tecniche di attuazione del PTA/2009;

RILEVATO che l'impianto ha una potenzialità di progetto di 14.000 abitanti equivalenti (AE) e si trova nella Zona di pianura a bassa densità insediativa, in cui la soglia S è pari a 500 AE;

VERIFICATO che l'impianto fa parte dell'agglomerato n. 28049 cui è attribuito un carico generato pari a 29.834 AE;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

### DECRETA

ART. 1 - Il Comune di Oderzo è autorizzato all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 1^

categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito in Via Fratta, con recapito nel Torrente Monticano, alle seguenti condizioni:

a) le acque di scarico devono rispettare i limiti previsti dalla colonna C, tabella 1, dell'Allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009.

Entro il 8/12/2012 per il parametro fosforo totale deve essere rispettato il limite di 2,0 mg/L; per il parametro azoto totale deve essere rispettata una percentuale minima di abbattimento del 75%;

b) tutte le sezioni dell'impianto devono essere accessibili al personale di controllo e dotate di idonei dispositivi di sicurezza secondo la normativa vigente;

c) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

d) i tipi di parametri e la periodicità delle analisi di autocontrollo devono rispettare le disposizioni della Circolare Regionale n. 35/1986, integrate, a partire dal 8/12/2012, dalle analisi dei parametri di cui alla tabella 2, all. 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 (Ptot e Ntot), secondo le frequenze indicate nel medesimo allegato;

- e) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a mezzo di apposito pozzetto che deve avere una profondità dal punto di uscita di almeno 30 cm. Deve essere presente una segnaletica indicante il pozzetto destinato al controllo ufficiale. Per il controllo di conformità degli scarichi è richiamato quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009;
- f) deve essere mantenuto in efficienza il misuratore di portata sul quale deve essere effettuata una verifica funzionale almeno una volta l'anno;
- g) deve essere mantenuto in efficienza il sistema di teleallarme;
- h) deve essere mantenuta la recinzione perimetrale dell'area occupata dall'impianto;
- i) deve essere rispettata la fascia di inedificabilità secondo le disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici in data 04/02/1977 e delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009, fatte salve le concessioni edilizie già in essere;
- l) presso l'area del depuratore è vietato effettuare depositi di materiali, rifiuti e/o

attrezzature non strettamente connesse all'attività  
e alla gestione dell'impianto;

m) devono essere adottati gli accorgimenti e gli  
interventi volti a impedire la formazione di odori  
molesti nonché la proliferazione di ratti e  
insetti.

ART. 2 - Il Comune di Oderzo è autorizzato allo  
stoccaggio delle sabbie provenienti dall'impianto  
di depurazione in oggetto, per un quantitativo di  
17 t/anno, in corrispondenza del letto di  
essiccamento individuato nella planimetria allegata  
alla nota di cui in premessa (prot. prov. 129051  
del 17/12/2010). Lo stoccaggio deve avvenire con  
modalità tali da impedire danni all'ambiente e alla  
salute pubblica, evitando in particolare  
tracimazioni dalla vasca.

ART. 3 - Il Comune di Oderzo deve trasmettere a  
questa Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni:

- copia conforme del progetto di ampliamento al  
quale si riferisce il verbale di collaudo  
eseguito dall'Ing. Benedettin, datato 5/3/1989;
- documentazione attestante la realizzazione del  
by-pass e la modifica della fognatura da nera a  
mista;
- schema planimetrico dell'impianto nella configu-

razione attuale, comprensivo dei misuratori di portata (tipologia e posizione), delle linee di by-pass e di scarico;

- modalità di gestione della portata in relazione alla tipologia di fognatura, nera o mista, con riferimento alle disposizioni dell'art. 33 del PTA/2009;

- copia del nulla osta idraulico in corso di validità;

- copia del quaderno di registrazione degli autocontrolli effettuati nell'anno 2010;

- informazioni sulla regolazione dello scarico del macello comunale, in relazione a quanto prescritto nel DDP 144/2007, art. 1, comma c).

ART. 4 - E' obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 9 del PTA/2009, e del quaderno di manutenzione nel quale vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo. I quaderni vanno tenuti presso l'impianto o, in caso di impossibilità, presso la sede degli uffici comunali o altra sede indicata dal Comune a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 5 - L'avvio a trattamento presso altri impianti dei fanghi di risulta e degli altri rifiuti deve avvenire nelle forme e nei modi

stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 6 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 7 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto, sia pure per ordinaria manutenzione, nonché nei sistemi di misura e controllo, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 33/1985.

ART. 8 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto e dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 9 - Deve essere comunicata l'eventuale variazione del tecnico responsabile dell'impianto.

ART. 10 - Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune è tenuto a inviare a questa Amministrazione una relazione sulla tipologia e la quantità dei reflui in ingresso all'impianto, dei residui e rifiuti prodotti, nonché sui dati di funzionamento dell'impianto stesso.

ART. 11 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del recettore finale dello scarico stesso.

ART. 13 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985.

ART. 14 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dell'impianto.

GC/mp

Simone Busoni



